

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

L'Assessore

VISTO

DECRETO N. 00011/DecA2 DEL 12.01.2012

articolo 6 comma 1 decreto MIPAAF 11 novembre 2011. Istituzione dell'"Elenco dei tecnici Oggetto: degustatori" ed dell'"Elenco degli esperti degustatori" dei vini a Denominazione di Origine Protetta della Sardegna. VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; VISTO la L.R. 7 gennaio 1977, n°1 e successive mod ificazioni ed integrazioni; VISTO la L.R. 13 novembre 1998, n°31; VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali; VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n.

479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico

il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le

OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

- VISTO il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
- VISTO il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
- VISTO l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 relativo all'analisi chimicofisica ed organolettica dei vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta;
- VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003 concernente la disciplina degli esami chimico-fisici ed organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione dei vini DOCG e DOC;
- VISTO il decreto ministeriale 11 novembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20 dicembre 2011, recante la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento;
- VISTO l'articolo 6 del citato decreto ministeriale 11 novembre 2011, recante i criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici e degli esperti degustatori ;
- VISTO in particolare l'art.6 comma 1, del citato decreto ministeriale 11 novembre 2011, che prevede che presso le regioni interessate alla produzione di vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) sono istituiti l'«Elenco dei tecnici degustatori» e l'«Elenco degli esperti degustatori»;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 novembre 2011, l'«Elenco dei tecnici degustatori» e l'«Elenco degli esperti degustatori» tenuti dalle quattro Camere di Commercio della Sardegna sono trasferiti d'ufficio nell'elenco regionale;

DECRETA

- ART. 1 è istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 11 novembre 2011, l'elenco regionale, riportato nell'allegato 1 del presente decreto, dei degustatori dei vini a DOP, suddiviso nella parte A: «Elenco dei tecnici degustatori», e nella parte B: «Elenco degli esperti degustatori».
- ART. 2 Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, sono trasferiti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 1, nelle parti corrispondenti, "i tecnici degustatori" e gli "esperti degustatori" di cui agli elenchi tenuti dalle Camere di commercio della Sardegna ai sensi del D.M. 25 luglio 2003.
- ART. 3 L'elenco regionale dei degustatori di cui all'articolo 1 è tenuto ed aggiornato dal Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura e R.A. presso gli uffici ubicati in Cagliari, traversa Pessagno 4.
- ART. 4 Per l'iscrizione dei tecnici e degli esperti all'elenco di cui all'articolo 1, sono richiesti i requisiti, e si applicano le procedure previste dai commi da 4 a 8 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 11 novembre 2011. Le domande di iscrizione devono essere inoltrate al Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura e R.A.
- ART. 5 Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e inserito nel sito istituzionale della Regione all'indirizzo web: www.regione.sardegna.it.

L'assessore

Oscar Cherchi